


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**CORTE COSTITUZIONALE**

Sentenza 10 marzo 2010 n. 112 nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1 (Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo). pag. 3

Sentenza 12 aprile 2010 n. 134 nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 6 marzo 2009, n. 4 recante "Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)". pag. 8

- Ordinanza 22 marzo 2010 n. 118 nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 28 aprile 2009, n. 12 (Disposizioni relative all'assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale).** pag. 11
- Ricorso n. 38/2010 del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Liguria per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 6, degli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 28 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2010).** pag. 14
- ORDINANZA DEL T.A.R. PER LA LIGURIA 09.12.2009 N. 134**
Ordinanza emessa sul ricorso proposto da ONLUS Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S. c/Regione Liguria ed altri. pag. 21

CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 10 marzo 2010, n. 112

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Francesco	AMIRANTE	Presidente
Ugo	DE SIERVO	Giudice
Alfio	FINOCCHIARO	“
Franco	GALLO	“
Luigi	MAZZELLA	“
Gaetano	SILVESTRI	“
Sabino	CASSESE	“
Maria Rita	SAULLE	“
Giuseppe	TESAURO	“
Paolo Maria	NAPOLITANO	“
Giuseppe	FRIGO	“
Alessandro	CRISCUOLO	“
Paolo	GROSSI	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1 recante «Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 27 aprile 2009, depositato in cancelleria il 5 maggio 2009 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Orlando Sivieri per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso spedito per la notifica il 27 aprile 2009, depositato il successivo 5 maggio, ha proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, della legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria 25 febbraio 2009, n. 4, parte prima, recante «Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo», per contrasto con gli artt. 97, 117, 118 della Costituzione e, in particolare, dell'art. 1, comma 1 e 2, comma 2, lettere b) e d), della medesima legge, per contrasto con l'art. 117, primo comma della Costituzione.

2. – Il ricorrente premette che la legge regionale impugnata è stata emanata con la dichiarata finalità di favorire una «strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle Istituzioni europee, al fine di rafforzare i legami, politici, economici sociali e culturali delle rispettive popolazioni».

A questo fine, viene previsto che la Regione Liguria partecipi alla costituzione, ai sensi del Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), avente sede in Francia, denominato «Euroregione Alpi Mediterraneo», attraverso la stipula di una Convenzione e di uno Statuto, allegati alla legge, che ne disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento.

2.1. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene che la legge regionale sia illegittima, in primo luogo, per violazione del principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118, Cost., nonché per violazione dell'art. 97, della Costituzione.

La difesa erariale espone che il regolamento CE n. 1082/2006 (d'ora in avanti "Regolamento"), il quale ha introdotto nell'ordinamento comunitario l'istituto del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (d'ora in poi GECT), ha previsto, tra l'altro, che il GECT ha personalità giuridica, secondo la legislazione dello Stato membro nel quale si stabilisce la sede sociale e che ha l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera e la cooperazione territoriale tra i suoi membri, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale (art. 1).

L'art. 4, paragrafo 2, del regolamento impone, inoltre, il dovere di notifica allo Stato, da parte dei potenziali membri, dell'intenzione di costituire o partecipare al GECT. Tale notifica viene configurata come una richiesta di autorizzazione, in quanto lo Stato membro, «tenuto conto della sua struttura costituzionale», può decidere se autorizzare o meno la costituzione o partecipazione al GECT, entro tre mesi dalla ricezione della domanda di autorizzazione. Lo Stato membro, inoltre, è chiamato a designare le autorità competenti a ricevere le notifiche e i documenti.

In data 27 gennaio 2009, la Regione Liguria, in applicazione analogica dell'art. 6, comma 2, della legge 5 giugno 2003 n. 131, (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), nelle more dell'approvazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento, ha provveduto a notificare al Dipartimento affari regionali la sua adesione al GECT.

Il ricorrente ricorda in proposito che il Consiglio di Stato, con parere n. 3665/2007 reso nell'Adunanza del 9 ottobre 2007, si era espresso negativamente su uno schema di regolamento governativo teso a dare attuazione al regolamento comunitario, ritenendo inadeguata la fonte di rango secondario. Alla luce di ciò, le disposizioni di attuazione del regolamento sono, quindi, state inserite nel disegno di legge comunitaria 2008, approvato in prima lettura dal Senato il 17 marzo 2009 al momento della redazione del ricorso.

Ciò posto, la difesa erariale assume che, disciplinando con legge la partecipazione alla costituzione del GECT prima della conclusione del procedimento mediante il quale il Governo avrebbe dovuto autorizzarne la partecipazione, la Regione Liguria avrebbe violato il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed il principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, in relazione all'art. 16, paragrafo 1, del Regolamento, il quale prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni che reputano opportune per assicurare l'effettiva applicazione del regolamento stesso.

Infatti, la legge regionale non conterrebbe alcuna disposizione di sospensione degli effetti in attesa della prevista autorizzazione, limitandosi, l'art. 4, a disporre che la partecipazione della Regione Liguria al «GECT Euroregione Alpi Mediterraneo» debba intendersi «perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio».

2.2. – Il ricorrente deduce, inoltre, la violazione dell'art.117, primo comma, della Costituzione, in virtù del quale la potestà legislativa deve essere esercitata dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

In primo luogo, infatti, l'art. 1, comma 1, della legge regionale, nel quale sono indicati tra gli obiettivi della Regione Liguria e delle altre regioni il rafforzamento dei «legami politici, economici, sociali e culturali», avrebbe ampliato le competenze assegnate al GECT dal Regolamento, che agli artt. 1, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, limita gli obiettivi ed i compiti del GECT «all'agevolazione e alla promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale».

Inoltre, l'art. 2, comma 2, alle lettere b) e d), prevedendo rispettivamente tra i compiti del GECT la «promozione degli interessi dell'Euroregione presso gli Stati e le istituzioni europee» e la «adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi del GECT», si porrebbe in contrasto con il citato art. 7 del Regolamento, che limita invece le attività del GECT alla «attuazione di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità».

3. – Si è costituita nel giudizio la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, con atto depositato il 4 giugno 2009, deducendo l'infondatezza delle censure e chiedendone il rigetto.

La difesa regionale premette che la volontà di costituire l'Euroregione si era già manifestata nel 2005 e si era concretizzata con la firma di una dichiarazione di intenti nel 2006 e con un successivo protocollo di intesa firmato il 18 luglio 2007. Tuttavia, mentre lo Stato francese aveva già provveduto ad adottare le norme nazionali in materia, quello italiano non aveva ancora adottato una simile normativa.

3.1. – Ciò premesso, la Regione Liguria, quanto alla violazione del principio di leale collaborazione e di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, assume di non aver inteso sostituirsi allo Stato in materia di approvazione della partecipazione al GECT, posto che l'art. 4 della legge impugnata, in virtù del quale la partecipazione al GECT deve intendersi perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal regolamento, non lascia dubbi sul riconoscimento delle prerogative statali in materia. Sarebbe, dunque, ingiustificata la preoccupazione del ricorrente per l'assenza di una clausola di sospensione degli effetti, in attesa dell'autorizzazione alla costituzione del GECT.

3.2. – In relazione, poi, alla violazione dell'art. 117, comma 1, da parte dell'art. 1, comma 1, della legge impugnata, la difesa regionale replica ricordando che da oltre vent'anni le amministrazioni regionali proponenti il GECT promuovono lo sviluppo economico e sociale congiunto dei propri territori, attraverso l'efficace utilizzazione dei fondi strutturali, ed in particolare dei fondi di cooperazione territoriale. Tale forma di cooperazione favorirebbe, evidentemente, non solo le relazioni economiche e sociali, ma anche quelle politiche ed istituzionali, sempre nel rispetto della legislazione nazionale. Del resto, l'articolo 158 del Trattato CE (nella versione in vigore fino al 30 novembre 2009, ora art. 174 TFUE), collegherebbe la coesione economica e sociale allo «sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità», e tale sviluppo produrrebbe innegabili ricadute anche di tipo politico, senza che ciò abbia quella «portata sovversiva» che lo Stato sembra lamentare.

3.3. – Infine, la Regione Liguria afferma che le medesime considerazioni possono svolgersi anche con riguardo alla censura relativa all'art. 2, comma 2, lettere b) e d), norma della quale lo Stato opera un'interpretazione «eccessivamente restrittiva». A sostegno di ciò, la difesa regionale ricorda che molte Convenzioni di GECT già approvate dagli Stati membri, conterrebbero norme analoghe, come nel caso dell'Eurometropoli Lille-Kortrijk-Tournai e del Dunkirque-Côte d'Opale-West Flanderen, dove si prevedono fra i compiti quello di «assicurare la rappresentanza e la concertazione politica del territorio» e, addirittura, la rappresentanza del territorio verso terzi «a scala regionale, nazionale, europea».

4. – In data 2 febbraio 2010, la Regione Liguria ha depositato una memoria, nella quale, fermo restando quanto già argomentato in sede di intervento, ribadisce gli argomenti in favore dell'infondatezza della questione.

In particolare la Regione deduce che per l'adesione al GECT, attesa la mancanza degli adempimenti di parte statale per il recepimento del regolamento, era stata fatta applicazione delle disposizioni dell'art. 6, comma 2, della legge 5 giugno 2003 n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), il quale prevede la possibilità di «concludere con enti territoriali interni ad altro stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali – DAR – ed al Ministero per gli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le regioni possono sottoscrivere l'intesa».

La legge regionale impugnata, in particolare, non avrebbe voluto (né potuto), anticipare l'operatività dell'istituto «GECT» rispetto agli atti autorizzatori di parte statale, come sarebbe evidente non solo dalla formulazione dell'art. 4, ma anche dall'attivazione della procedura ex art. 6, comma 2, legge n. 131 del 2003.

Ciò posto, la Regione ricorda che, a seguito di un incontro tecnico tra le tre regioni interessate ed i rappresentanti del DAR, veniva redatto un nuovo testo concordato di Statuto e Convenzione, a cui ha poi fatto seguito l'autorizzazione statale alle regioni a partecipare al GECT «Euroregione Alpi Mediterraneo», pervenuta alla Liguria con nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prodotto in atti.

Inoltre, la nuova convenzione ed il nuovo statuto sono stati inseriti dalla Regione Liguria in un disegno di legge modificativo della legge regionale n. 1 del 2009.

Il nuovo testo di legge, con gli allegati Statuto e Convenzione, sarebbe in grado di superare le ragioni dell'impugnazione, in quanto nell'articolo 1, comma 1 della legge regionale n. 1 del 2009 e nell'articolo 6, comma 1 della Convenzione e dello Statuto, viene soppressa la parola «politici», mentre all'art. 2, comma 2, alla lettera d), si precisa che gli obiettivi del GECT sono di «cooperazione territoriale».

Sulla base di queste considerazioni e delle intervenute modifiche, la Regione ritiene che ogni preoccupazione sull'utilizzo dello strumento del GECT a fini esorbitanti dagli obiettivi ad esso assegnato dal regolamento sia da ritenere infondata.

Conseguentemente si chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere o, in subordine, che l'impugnativa sia respinta in quanto infondata.

5. – All'udienza del 24 febbraio 2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ribadito le conclusioni di cui al ricorso, mentre la Regione Liguria ha insistito per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, producendo copia della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 2, recante «disposizioni di adeguamento della normativa regionale», pubblicata nel B.U. 17 febbraio 2010, n. 2.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, in primo luogo, della legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1, recante «Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo», per contrasto con gli artt. 97, 117, 118 della Costituzione.

La legge impugnata avrebbe violato il principio di leale collaborazione (artt. 117 e 118 della Costituzione), nonché il principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), in quanto la Regione Liguria avrebbe disciplinato la partecipazione alla costituzione del GECT prima della conclusione del procedimento mediante il quale il Governo avrebbe dovuto autorizzarne la partecipazione, a norma dell'art. 16, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, senza peraltro prevedere alcuna sospensione degli effetti in attesa del provvedimento autorizzatorio.

2. – La questione non è fondata.

3. – Questa Corte ha già affermato che l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione (sentenze n. 249 del 2009 e n. 159 del 2008) e che non risulta individuabile un fondamento costituzionale di un simile obbligo (sentenza n. 196 del 2004).

Pertanto, non può ritenersi che la legge regionale impugnata sia illegittima per la mancata tempestiva interlocuzione con lo Stato, nell'ambito del procedimento autorizzatorio previsto dal regolamento europeo.

Inoltre, con riguardo ai principi di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), va osservato che l'art. 4 della legge, prevedendo che la partecipazione al GECT «si deve intendere perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio», contiene una sostanziale sospensione degli effetti legati all'adesione, peraltro in coerenza con le disposizioni cogenti contenute nel citato regolamento. Sicché non può ritenersi che la Regione abbia proceduto a dare attuazione alla normativa comunitaria prima che lo Stato ne abbia disposto la trasposizione nel proprio ordinamento. Ciò in effetti è avvenuto, con gli artt. 46, 47 e 48, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008) e con il D.P.C.M. 6 ottobre 2009, recante «istituzione del registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT)».

4. – Viene, poi, censurato l'art. 1, comma 1, della legge regionale, che, indicando tra gli obiettivi della Regione Liguria e delle altre Regioni il rafforzamento dei «legami politici, economici, sociali e culturali», amplia in tal modo le competenze assegnate al GECT dal regolamento CE n. 1082/2006, che agli artt. 1, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, limita gli obiettivi ed i compiti del GECT «all'agevolazione e alla promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale», in violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in virtù del quale la potestà legislativa deve essere esercitata dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

4.1. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha, infine, censurato l'art. 2, comma 2, che, prevedendo rispettivamente alle lettere b) e d), tra i compiti del GECT la «promozione degli interessi dell'Euroregione presso gli Stati e le istituzioni europee» e la «adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi del GECT», violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con il citato art. 7 del Regolamento CE, che limita invece le attività del GECT alla «attuazione di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità».

5. – In linea preliminare, va rilevato che la Regione Liguria, con la successiva legge regionale 15 febbraio 2010, n. 2, recante «disposizioni di adeguamento della normativa regionale», pubblicata nel B.U. 17 febbraio 2010, n. 2, ha soppresso al comma 1, dell'articolo 1, la parola: «politici».

Tale modifica normativa appare di per sé sola sufficiente a ricondurre la portata precettiva della proclamazione di principio contenuta nell'art. 1, nell'ambito degli obbiettivi affidati al GECT dal regolamento comunitario, della cui violazione il ricorrente si duole. Siffatto intervento legislativo, inoltre, è avvenuto prima che la disposizione impugnata abbia esplicato effetti, trattandosi peraltro di una mera enunciazione di obbiettivi, neppure trasfusa nel nuovo statuto del GECT, sulla cui base è infatti successivamente intervenuta l'autorizzazione da parte dello Stato.

Ricorrono pertanto, nella specie, le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte perché possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (ex plurimis, sentenze n. 299, n. 200 e n. 74 del 2009; n. 439 e n. 289 del 2008).

5.1. – Anche in relazione alla censura del citato art. 2, comma 2, lettere b) e d), risulta rilevante, ai fini della decisione, la citata legge regionale n. 2 del 2010, che, non solo ha soppresso il riferimento ai legami «politici», ma ha anche provveduto a modificare la lettera d) nel senso che gli organismi, associazioni e reti cui il GECT può aderire, debbano essere «conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT».

Entrambe queste modifiche risultano rilevanti per ritenere che l'intervento normativo sia stato pienamente soddisfacente anche delle ragioni di censura riferite in particolare a tali norme.

In primo luogo, infatti, le attività di partecipazione del GECT di cui alla lettera d) risultano *expressis verbis* ricondotte alle finalità proprie della cooperazione territoriale, in aderenza alle disposizioni del più volte citato Regolamento. Inoltre, la «promozione degli interessi dell'Euroregione presso gli Stati e le istituzioni europee», di cui alla lettera b), in quanto «compito» previsto per la realizzazione degli obbiettivi del GECT (art. 2 della legge impugnata), risulta anch'esso ricondotto nell'ambito delle finalità di cooperazione territoriale che il regolamento comunitario affida ai GECT, attesa la già ricordata soppressione dell'obbiettivo del rafforzamento dei legami «politici».

Anche con riferimento a tali censure va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, dovendosi escludere ogni applicazione della pregressa normativa per il periodo precedente alla modifica, in virtù del citato art. 4 della legge impugnata, secondo il quale l'adesione al GECT doveva intendersi perfezionata solo a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal Regolamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1, recante «Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 97, 117, 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 e dell'art. 2, comma 2, lettere b) e d), della legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.

IL PRESIDENTE

Francesco Amirante

IL REDATTORE

Giuseppe Tesaurò

IL CANCELLIERE

Giuseppe Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2010

CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 12 aprile 2010, n. 134

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Francesco	AMIRANTE	Presidente
Ugo	DE SIERVO	Giudice
Paolo	MADDALENA	“
Alfio	FINOCCHIARO	“
Alfonso	QUARANTA	”
Franco	GALLO	“
Luigi	MAZZELLA	“
Gaetano	SILVESTRI	“
Sabino	CASSESE	“
Maria Rita	SAULLE	“
Giuseppe	TESAURO	“
Paolo Maria	NAPOLITANO	“
Giuseppe	FRIGO	“
Alessandro	CRISCUOLO	“
Paolo	GROSSI	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria del 6 marzo 2009, n. 4, recante «Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'11-14 maggio 2009, depositato in cancelleria il 19 maggio 2009 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

Uditi l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Ludovica Franzin per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato l'11 maggio 2009 e depositato il successivo 19 maggio, ha impugnato l'art. 1 della legge della Regione Liguria 6 marzo 2009, n. 4, recante «Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)», per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione.

Il ricorrente ritiene che la norma censurata, nella parte in cui afferma la «indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati», invade la competenza dello Stato nella materia immigrazione.

Il legislatore regionale avrebbe in tal modo interferito con le attività di controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio statale, in violazione di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il quale demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'individuazione e la costituzione sul territorio nazionale dei centri di identificazione e di espulsione degli stranieri.

2. - Si è costituita in giudizio la Regione Liguria chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

La resistente osserva che con la legge impugnata il legislatore regionale non ha esercitato alcuna attività di controllo e disciplina dell'accesso degli stranieri nel territorio nazionale, ma si è limitato a perseguire la finalità di integrazione dei cittadini non comunitari, prevedendo a tal uopo interventi tesi a garantirne l'accoglienza, le pari opportunità di accesso ai servizi, la formazione e tutela dei minori, la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche, in conformità con quanto previsto dall'art. 2 del proprio statuto adottato con la legge regionale 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria).

Dette finalità sarebbero, a parere della resistente, compromesse dalla presenza sul territorio regionale degli indicati centri di identificazione.

2.1. - In prossimità dell'udienza la Regione Liguria ha depositato una memoria con la quale ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni contenute nell'atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. - Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Liguria 6 marzo 2009, n. 4, recante «Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)», per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione.

La norma impugnata, nel modificare l'art. 1, comma 4, della citata legge regionale n. 7 del 2007, ha aggiunto agli obiettivi da realizzare a favore dei cittadini stranieri immigrati quello di «eliminare ogni forma di razzismo o discriminazione, anche attraverso la manifesta indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire una sinergica e coerente politica di interscambio culturale, economico e sociale con i popoli della terra, nel rispetto della tradizione del popolo ligure e della sua cultura di integrazione multi-etnica».

Il ricorrente assume che tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione, nella parte in cui in cui afferma la «indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati», in quanto disciplina aspetti che attengono alla materia immigrazione, impedendo in tal modo le attività di competenza statale di controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale.

2. - La questione è fondata.

I centri di identificazione ed espulsione (CIE) sono previsti dall'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e sostituiscono, per effetto dell'art. 9 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (convertito in legge, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), gli originari centri di permanenza temporanea ed assistenza.

Tali strutture sono destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e si propongono di evitare la loro dispersione sul territorio e, quindi, di consentire l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione.

L'art. 14, comma 1, stabilisce, in particolare, che i centri di identificazione e di espulsione sono individuati o costituiti «con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Il successivo comma 2, con specifico riferimento alle condizioni che devono essere assicurate presso tali strutture, statuisce che «Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno».

Da quanto sopra si evince che la costituzione e l'individuazione dei CIE attengono ad aspetti direttamente riferibili alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione, in quanto le suddette strutture sono funzionali alla disciplina che regola il flusso migratorio dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale.

La norma impugnata, nel negare la possibilità di istituire nel territorio ligure i centri di identificazione ed espulsione, ha, dunque, travalicato le competenze legislative regionali.

Se, infatti, deve essere riconosciuta la possibilità di interventi legislativi delle Regioni con riguardo al fenomeno dell'immigrazione, per come previsto dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 - secondo cui «Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione» - tuttavia, tale potestà legislativa non può riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, ma altri ambiti, come il diritto allo studio o all'assistenza sociale, attribuiti alla competenza concorrente e residuale delle Regioni (sentenze n. 50 del 2008 e n. 156 del 2006). In conformità con tali indirizzi questa Corte, proprio con riferimento ai centri di permanenza temporanea, ora centri di identificazione e di espulsione, ha dichiarato legittima una norma regionale che attribuiva alla Regione compiti di osservazione e monitoraggio del funzionamento dei suddetti centri, in quanto non contenente una disciplina in contrasto con quella statale che li ha istituiti, limitandosi «a prevedere la possibilità di attività rientranti nelle competenze regionali, quali l'assistenza in genere e quella sanitaria in particolare, peraltro secondo modalità (in necessario previo accordo con le prefetture) tali da impedire comunque indebite intrusioni» (sentenza n. 300 del 2005).

Conseguentemente, l'art. 1, della legge della Regione Liguria n. 4 del 2009, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui afferma la «indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Liguria 6 marzo 2009, n. 4, recante «Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)», nella parte in cui afferma la «indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2010.

IL PRESIDENTE
Francesco Amirante

IL REDATTORE
Maria Rita Saulle

IL CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 aprile 2010

CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 22 marzo 2010, n. 118

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Francesco	AMIRANTE	Presidente
Ugo	DE SIERVO	Giudice
Paolo	MADDALENA	“
Alfio	FINOCCHIARO	“
Alfonso	QUARANTA	”
Franco	GALLO	“
Luigi	MAZZELLA	“
Gaetano	SILVESTRI	“
Sabino	CASSESE	“
Maria Rita	SAULLE	“
Giuseppe	TESAURO	“
Paolo Maria	NAPOLITANO	“
Giuseppe	FRIGO	“
Alessandro	CRISCUOLO	“
Paolo	GROSSI	“

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Liguria 28 aprile 2009, n. 12 (Disposizioni relative all'assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25-29 giugno 2009, depositato in cancelleria il 2 luglio 2009 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Orlando Sivieri per la Regione Liguria.

Ritenuto che con ricorso notificato il 26 giugno 2009 e depositato il successivo 2 luglio (iscritto al reg. ric. n. 45 del 2009), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 33, 51, 81, 97, 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo, e 118 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Liguria 28 aprile 2009, n. 12 (Disposizioni relative all'assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale), pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 7 del 29 aprile 2009;

che per il ricorrente le denunciate disposizioni prevedono stabilizzazioni di personale precario e

nuove assunzioni presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e presso le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, così violando: l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., incompatibili con i livelli essenziali di assistenza di cui all'accordo del 6 marzo 2007, recante il Piano di rientro dal disavanzo sanitario; l'art. 117, terzo comma, Cost., giacché in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute che trovano espressione negli interventi specificamente individuati dal predetto Piano; l'art. 117, terzo comma, Cost., poiché in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), che definisce vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti «gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione e potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»; il principio di leale collaborazione, desumibile dagli artt. 117 e 118 Cost., a cagione dell'inosservanza dell'accordo del 6 marzo 2007; l'art. 81 Cost., dal momento che i maggiori costi così previsti risulterebbero privi di copertura finanziaria;

che, nello specifico, per il ricorrente, l'impugnato art. 1, secondo cui il personale dedicato alla ricerca in attività presso gli IRCCS e le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale «è assimilabile a quello dedicato all'assistenza sanitaria, sulla base di tabelle di equiparazione stabilite con deliberazione della Giunta regionale», se inteso nel senso di riferirsi al personale dipendente del servizio sanitario, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., nella materia di competenza esclusiva dello Stato dell'«ordinamento civile», giacché in contrasto con la disciplina contrattuale vigente per il comparto degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e con il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3); se inteso nel senso di riferirsi al personale assunto con forme di rapporto flessibile o «a progetto», violerebbe gli artt. 3, 51 e 97 Cost., dal momento che, operando un inquadramento di personale precario, risulterebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con il principio del pubblico concorso;

che, per il ricorrente, il denunciato art. 2, prevedendo la stabilizzazione del personale non dirigente degli enti del Servizio sanitario regionale assunto con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre tipologie di lavoro flessibile, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali dettati, nella materia concorrente della «tutela della salute», dall'art. 3, commi 90 e 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), i quali fissano limiti e condizioni vincolanti per i legislatori regionali quanto alla stabilizzazione del personale precario, nonché con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., dal momento che, ammettendo un trattamento differenziato rispetto al personale precario di altre amministrazioni pubbliche, confliggerebbe con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con il principio del pubblico concorso;

che, secondo il ricorrente, l'impugnato art. 3, comma 2, in forza del quale gli IRCCS di diritto privato, nell'assumere il personale da adibire alla ricerca, debbono utilizzare la «pubblica selezione», violerebbe l'art. 33 Cost., in quanto, dettando regole di natura pubblicistica per un ente privato, contrasterebbe con l'«autonomia giuridico-amministrativa degli IRCCS di diritto privato», nonché l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., trattandosi di disciplina regionale destinata ad incidere su rapporti inclusi nella materia dell'«ordinamento civile»;

che, per il ricorrente, il denunciato art. 3, comma 3, che dispone l'equiparazione, ai soli fini della valutazione dei titoli, del servizio prestato nell'ambito dei programmi di ricerca o quale collaboratore coordinato e continuativo presso gli IRCCS a quello prestato a tempo determinato o di ruolo, violerebbe gli artt. 3, 51 e 97 Cost., poiché confliggerebbe con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con il principio del pubblico concorso;

che, infine, per il ricorrente il censurato art. 3, comma 4, estendendo «le precedenti disposizioni» anche al personale preposto alla ricerca presso le aziende e gli altri enti sanitari della Regione, violerebbe gli artt. 3, 51 e 97 Cost, per le medesime ragioni prospettate in relazione al comma 3 dello stesso art. 3, nonché l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto vanificherebbe l'obiettivo di contenimento della spesa fissato dal principio fondamentale di cui all'art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006;

che, con atto depositato il 3 agosto 2009, la Regione Liguria si è costituita nel presente giudizio, sostenendo l'infondatezza delle doglianze prospettate dal ricorrente;

che, per la resistente, il denunciato art. 1 considera i ricercatori in servizio a tempo indeterminato presso gli IRCCS, i cui regimi giuridici sarebbero difficilmente riconducibili a quelli propri dei sistemi sanitari regionali;

che, relativamente all'impugnato art. 2, la Regione Liguria obietta che detta disposizione non avrebbe modificato le categorie di personale suscettibile di stabilizzazione rispetto a quanto previsto dal previgente testo dell'art. 5 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007);

che, infine, per la difesa regionale il denunciato art. 3 non riguarda il profilo delle stabilizzazioni, contemplando in realtà procedure selettive per il personale preposto alla ricerca.

Considerato che, successivamente alla proposizione del ricorso con il quale sono state sollevate le presenti questioni di legittimità costituzionale, è stata approvata, promulgata ed è entrata in vigore la legge della Regione Liguria 21 ottobre 2009, n. 42 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2009, n. 12 - Disposizioni relative all'assunzione di personale del Servizio Sanitario Regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale), che ha abrogato gli impugnati artt. 1 e 2 e ha modificato il denunciato art. 3;

che, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 12 febbraio 2010, la Regione Liguria ha prospettato la cessazione della materia del contendere;

che, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 4 marzo 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, stante la conforme deliberazione governativa del 1° marzo 2010, ha comunicato di aver rinunciato all'odierno ricorso, essendo «venute meno le motivazioni del ricorso» stesso;

che non è pervenuta alcuna formale accettazione da parte della Regione Liguria, tale non potendosi ritenere la dichiarazione posta in essere nel corso dell'udienza pubblica del 10 marzo 2010, dalla difesa, in quanto la Giunta regionale è il solo organo dotato di legittimazione a procedere alla accettazione della rinuncia proveniente dalla controparte (cfr. ordinanza n. 418 del 2008);

che, infatti, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia deve essere accettata dalla parte costituita;

che né dette norme integrative, né la legge 11 marzo 1953, n. 87, né il «regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale», richiamato dall'art. 22, primo comma, della predetta legge, riconoscono al difensore il potere di accettare, nel giudizio di costituzionalità, la rinuncia al ricorso;

che, in difetto di una specifica disciplina, trova applicazione il principio generale desumibile dall'art. 306, secondo comma, del codice di procedura civile, il quale, prevedendo che «le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali», esclude che l'accettazione della rinuncia rientri tra i poteri propri del difensore;

che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia non ritualmente accettata, pur non comportando l'estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente (v. tra le più recenti, le ordinanze n. 153 e n. 53 del 2009);

che, nella specie, non risulta che le impugnate disposizioni abbiano avuto, medio tempore, applicazione;

che, invero, l'operatività delle denunciate previsioni era subordinata alla adozione di deliberazioni della Giunta regionale che non risultano, dagli elementi acquisiti nel corso del giudizio, essere state adottate;

che la sopravvenienza normativa deve ritenersi soddisfattiva della pretesa avanzata con il ricorso, anche alla luce dell'inequivoco contenuto dell'atto di rinuncia;

che sono, pertanto, venute meno le ragioni della controversia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2010.

IL PRESIDENTE
Francesco AMIRANTE

IL REDATTORE
Ugo DE SIERVO

IL CANCELLIERE
Giuseppe DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 2010.

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 14 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 38 depositato il giorno 8 marzo 2010

del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Liguria, in persona del suo Presidente pro tempore, per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, degli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 28 della legge della Regione Liguria n. 63 del 28 dicembre 2009, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 30 dicembre 2009, n. 24, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10 febbraio 2010.

FATTO

In data 30 dicembre 2009 è stata pubblicata, sul n. 24 del Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, la legge regionale n. 63 del 28 dicembre 2009, con la quale sono state poste «Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2010».

Con tale complesso di disposizioni la Regione ha inteso «rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi programmatici di natura economico-finanziaria» (così la relazione di maggioranza al Consiglio regionale).

Tuttavia, talune delle richiamate disposizioni, come meglio si andrà a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni costituzionali e illegittimamente invasive

delle competenze dello Stato; se ne deve pertanto procedere all'impugnazione con il presente atto affinché ne sia dichiarata la illegittimità costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di

DIRITTO

1.1. - L'art. 1 della legge regionale Liguria n. 63/2009, nel porre «Disposizioni in materia di attività contrattuali regionali», introduce modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5.

Ai fini che qui in particolare interessano, con il comma 6, dopo l'art. 27 della menzionata Legge regionale n. 5/2008, viene inserito l'art. 27-bis - Finanza di progetto -, che testualmente dispone che: «1. La Regione promuove il concorso di capitali privati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e statale in materia. 2. Per le opere di cui al comma 1, i soggetti che intendano promuovere interventi realizzabili con capitale privato, quand'anche non previsti negli strumenti di programmazione, possono presentare uno studio di pre-fattibilità finalizzato ad illustrare le linee generali dell'intervento proposto, senza alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione dell'intervento proposto.

3. Qualora l'Amministrazione ritenga di pubblico interesse l'intervento di cui al comma 2, ha facoltà di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando di conseguenza gli atti di programmazione. 4. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento linee guida in tema di finanza di progetto relativamente ad opere di interesse dell'Amministrazione regionale».

Le norme ora richiamate incidono illegittimamente nelle competenze statali e devono essere dichiarate incostituzionali nelle parti che di seguito vengono precisati.

1.2 - La legge regionale n. 5/2008, modificata dalla norma in discorso in parte qua, è volta a disciplinare le attività contrattuali regionali in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Tale normazione statale, richiamata dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 5/2008 quale disciplina integrativa delle disposizioni regionali, costituisce norma interposta recante disposizioni vincolanti per la Regione nelle materie di competenza esclusiva statale, e contiene inoltre i principi fondamentali che vincolano la potestà normativa concorrente delle Regioni. Così dispone l'art. 4 - Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome del d.l.gs., il quale in particolare precisa, al comma 3, che «le Regioni, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture».

1.3. - Come visto, i commi 2 e 3 dell'art. 27-bis prevedono la presentazione di uno studio di pre-fattibilità per interventi realizzabili con capitale privato, non previsti negli strumenti di programmazione. Se l'amministrazione ritenga tale proposta di pubblico interesse, ha facoltà di ricercare mediante procedura di evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando di conseguenza gli atti di programmazione.

Tali previsioni contrastano con gli artt. 4 e 153, del richiamato d.lgs. n. 163/2006, il quale ultimo disciplina espressamente la Finanza di progetto, e in special modo con il suo comma 19, a mente del quale «i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'art. 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità

ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo».

Secondo la normativa statale, dunque, per gli interventi non previsti negli atti di programmazione triennale i privati possono presentare proposte a mezzo di studi di fattibilità e l'Amministrazione è obbligata a valutare le proposte.

Il meccanismo previsto dalla legge regionale elimina l'obbligo di esame delle proposte da parte delle Amministrazioni destinatarie; inoltre introduce una nozione di studio di «pre-fattibilità» del quale non si comprende l'esatta differenza rispetto allo studio di fattibilità. Si incide, in tal modo, su una procedura di evidenza pubblica, che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Ciò, in particolare, con riferimento ai commi 1 (vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario) e 2, dell'art. 117 della Carta fondamentale, in relazione alla lettera e) (tutela della concorrenza), atteso che «la nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117 della Costituzione «non può che riflettere quella operante in ambito comunitario» (sentenza n. 401 del 2007)» (così, da ultimo, Corte Cost., sent. n. 45 del 12 febbraio 2010). Violata appare infine anche la sfera di competenza esclusiva contemplata dalle lettere l) (ordinamento civile) ed m) (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili).

1.4 - Incostituzionale appare parimenti il comma 4 dell'art. 27-bis per violazione delle medesime norme richiamate al numero che precede con riferimento ai commi 2 e 3.

Come in precedenza illustrato, la disposizione che qui si censura dispone che la Giunta regionale possa adottare con proprio provvedimento linee guida in tema di finanza di progetto relativamente ad opere di interesse dell'Amministrazione regionale.

Anche tale previsione incide illegittimamente nella competenza esclusiva dello Stato.

Le linee guida sono infatti quelle contenute nella normativa statale, all'art. 153 del Codice sopra riportato, e relativamente alle opere di interesse dell'Amministrazione regionale le linee guida vanno adottate seguendo la normativa statale di riferimento.

In forza della previsione dell'art. 4 del d.lgs. n. 163/06, negli ambiti e nei profili normativi di competenza esclusiva dello Stato, le Regioni non possono prevedere disciplina diversa dal Codice, e in detti ambiti e profili lo Stato mantiene potere regolamentare per dettare la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti non solo delle Amministrazioni ed enti centrali, ma anche delle Regioni (cfr., in tal senso, Corte costituzionale n. 401/2007, che ribadisce le regole per i criteri di aggiudicazioni delle gare precisando che le Regioni non possono stabilire una disciplina diversa). Codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 431/2007), in applicazione dei medesimi principi ha anche dichiarato l'illegittimità di due leggi regionali (la n. 12 del 2006 della Regione Campania e la n. 33 del 2006 della Regione Abruzzo), che dettavano norme sulla scelta del contraente difformi da quelle previste dallo Stato.

Anche la norma in esame, pertanto, violando le disposizioni stabilite dal Codice dei contratti pubblici, contrasta con l'art. 117, comma 2 lett. e) ed l), della Costituzione, che riservano alla competenza esclusiva dello Stato la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile, nonché l'art. 117, comma 1 della Costituzione, il quale prevede che le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

2. - Le restanti disposizioni della legge regionale Liguria n. 63/2009 che qui di seguito si censurano sono inserite nel Titolo II, contenente Disposizioni diverse. Sono tuttavia unificate dalla circostanza di regolamentare diversi aspetti del rapporto di lavoro del personale regionale.

2.1. - L'art. 4, Compenso per specifiche responsabilità, testualmente prevede che «1. Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, previsto dall'art. 17, comma 2, lettera f) del contratto collettivo nazionale di lavoro ... può essere corrisposto alla generalità dei dipendenti di categoria B e C a cui è attribuita la responsabilità del procedimento ai sensi della vigente normativa. 2. Nell'ambito delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, previste dal predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, e sulla base della contrattazione decentrata sono definiti i criteri e le condizioni per l'erogazione del compenso, tenendo presenti le specifiche condizioni organizzative dell'ente».

Così disponendo, la norma regionale si pone in contrasto con le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del d.lgs. n. 165/2001, che complessivamente individua le procedure da seguire in sede di contrattazione e sancisce l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale. Il trattamento economico, infatti, è una delle voci che va normata a livello di contrattazione collettiva e non con legge regionale.

La norma in esame, pertanto, violando i principi contenuti nel d.lgs. n. 165/01 (norma interposta), in particolare nel Titolo III (art. 40 e ss.), contrasta con l'art. 117, comma 2, lett. 1) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile, tra i quali certamente la materia del rapporto di impiego privatizzato e dei contratti collettivi.

2.2.1. - Il successivo art. 5 della legge regionale Liguria n. 63/2009 introduce Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione, così disponendo: «1. Per la copertura di posti vacanti nella dotazione in organico sono banditi concorsi pubblici riservati per titoli ed esami per soggetti che siano in possesso contestualmente dei seguenti requisiti: a) almeno un anno di attività maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Regione Liguria; b) presenza in servizio presso la Regione Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge; c) titolarità di uno dei seguenti rapporti con la Regione Liguria: contratto di somministrazione di lavoro; contratto di collaborazione coordinata e continuativa; contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In tale fattispecie non operano i divieti previsti dall'articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni».

2.2.2. - Come noto, la legislazione statale in materia di stabilizzazione è stata di recente profondamente innovata dall'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78/2009, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 102/2009.

Secondo quanto previsto dal comma 10, «nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti».

2.2.3. - Anche nella fattispecie, la disposizione regionale che si impugna illegittimamente incide sulla competenza esclusiva statale prevedendo un regime sostanzialmente difforme rispetto a quanto previsto dalla norma interposta ora richiamata, che, facendo riferimento alle «amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», contempla nel proprio ambito di applicazione anche le Regioni. In tal modo la previsione regionale, nella misura in cui dà autonomia regolamentazione a rapporti di lavoro subordinato, non si sottrae in primo luogo a censura per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili (art. 117, comma 2, lettere l) ed m) Cost.).

2.2.4. - Va inoltre e comunque rilevato che le procedure di stabilizzazione sono previste dalla legge statale solo per dare un assetto definitivo ad originari rapporti a tempo determinato e per il personale che abbia svolto attività lavorativa per almeno un triennio. Diversamente disponendo, la norma regionale configura una modalità di assunzione riservata, in contrasto con i principi di accesso ai pubblici uffici di cui all'art. 97 della Costituzione e dalla costante giurisprudenza della Corte ecc.ma.

2.2.5. - Ancora, sotto ulteriore profilo, la norma in esame, nella parte in cui prevede la possibilità di stabilizzazione del personale con contratto di somministrazione di lavoro nonché con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contempla la possibilità di espletare concorsi riservati a personale già titolare di altre forme di rapporto di lavoro flessibile escluse dalla normativa statale di riferimento (art. 1, commi 557 e 558, legge n. 296/2006; art. 3, commi 90 e 94, legge n. 244/2007; circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 5/08), che non ammette la stabilizzazione del personale in servizio con forme contrattuali di lavoro differenti dal tempo determinato. La disposizione, quindi, contrasta anche con i principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

2.2.6. - La lett. c), della norma in esame stabilisce, come visto, che per i contratti lavoro subordinato a tempo determinato non operano i divieti previsti dall'art. 3, comma 94, lett. b), ultimo periodo della legge n. 244/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Anche detta disposizione appare tuttavia lesiva delle prerogative statali.

La norma richiamata dal Legislatore regionale per escluderne l'applicazione, contenuta nella Finanziaria 2008, nel prevedere, per quanto qui interessa, che, sentite le organizzazioni sindacali, siano predisposti dalle Amministrazioni pubbliche menzionate (tra le quali rientrano le Regioni) «piani per la progressiva stabilizzazione» del personale, esplicitamente esclude da detti piani «il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca».

Tali divieti, tuttavia, non possono non operare in caso di stabilizzazione, per un evidente insanabile contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della pubblica Amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Con tali norme costituzionali la legge regionale n. 69/2009 si pone pertanto in insanabile contrasto.

2.2.7. - Va da ultimo osservato che la generalizzata previsione di copertura dei posti vacanti nella dotazione organica non è in linea con gli indirizzi generali posti dallo Stato, e da intendere quali principi fondamentali, con la normativa in materia di progressivo contenimento delle spese per il personale dipendente.

Da ciò consegue, pertanto, anche una violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione che contempla tra quelle di legislazione concorrente la materia del coordinamento della finanza pubblica.

2.3. - L'art.6 della legge n. 63/2009 della Regione Liguria disciplina le procedure selettive per la progressione verticale nel sistema di classificazione, statuendo che le procedure «già bandite entro il 31 gennaio 2010 sono portate a conclusione, i candidati vincitori sono riclassificati e le relative graduatorie sono utilizzabili per tutto il periodo di validità delle stesse previsto dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 40», e cioè per tre anni.

Tale previsione, che considera tanto le progressioni economiche quanto quelle di carriera, appare in contrasto con quanto previsto dal recente d.lgs. n. 150/2009. L'art. 23 - Progressioni economiche, prevede che queste ultime siano «attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione».

Il successivo art. 24 - Progressioni di carriera, contempla la possibilità di coprire i posti disponibili nella dotazione organica con il personale interno limitatamente ad una «riserva non superiore al cinquanta per cento».

L'articolo che si impugna, pertanto, laddove prevede genericamente la conclusione delle procedure selettive per la progressione verticale, si pone in contrasto con la normativa statale su richiamata, violando l'art. 117, terzo comma in riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica tra quelle di legislazione concorrente, nonché in contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

2.4. - L'art. 7 della legge regionale impugnata pone disposizioni sulle trasferte: «1. Per il personale in trasferta il tempo occorrente per il viaggio è utile ai fini del completamento dell'orario di lavoro e per il calcolo del lavoro straordinario per il personale cui può essere corrisposto il relativo compenso».

Orbene, l'orario di lavoro, ordinario e straordinario, è materia riservata alla contrattazione collettiva. Ne consegue un contrasto con le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del d.lgs. n. 165/2001 che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale.

La norma in esame, pertanto, contrasta con l'art. 117, comma 2 lett. l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).

2.5. - L'art. 8 della Legge qui impugnata regola il trattamento economico integrativo per il personale dipendente dalla Giunta regionale con rapporto di lavoro subordinato in servizio presso la sede di Bruxelles, al quale «è corrisposta un'indennità di servizio di euro tredicimila lordi annui per tredici mensilità».

Anche la disposizione non si sottrae a censure analoghe a quelle formulate ai numeri che precedono.

E, invero, gli emolumenti da corrispondere al personale debbono essere espressamente stabiliti dalle disposizioni contrattuali di comparto.

Ne consegue, pertanto, anche qui, un contrasto con le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del d.lgs. n. 165/2001 che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale.

La disposizione si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2 lett. l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).

2.6. - Da ultimo, appare invasivo della competenza statale anche l'art. 28 della legge n. 63/2009 della Regione Liguria.

Con tale norma il Legislatore regionale ha introdotto svariate modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto qui interessa, il comma 10 sostituisce l'art. 5-bis della l.r. n. 38/90 - Disposizioni comuni riferite agli articoli precedenti, che oggi quindi dispone, nel testo così innovato, che «1. Per le finalità previste dall'art. 5 possono essere stipulati contratti a termine ed instaurati rapporti di collaborazione, consulenza o di cui all'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, anche in deroga agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni. 2. Nel caso di deroga ai criteri di cui agli articoli 7 e 36 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la prevalente o esclusiva natura fiduciaria dell'incarico, si tiene conto dei seguenti criteri alternativi comprovanti la professionalità del personale individuato per svolgere le funzioni di cui all'art. 5: a) il possesso di una particolare competenza derivante dall'aver ricoperto incarichi istituzionali pluriennali in qualità di parlamentare, consigliere regionale, sindaco, presidente di provincia, componente degli esecutivi o dei consigli degli enti locali o circoscrizionali o altri incarichi di pari o superiore responsabilità; b) il possesso di una particolare professionalità maturata in incarichi di responsabilità o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, di durata almeno triennale, presso altri enti pubblici o privati, comprese le società, le fondazioni o le associazioni; c) per le sole funzioni di Segreteria particolare, il possesso di comprovata esperienza, almeno triennale, nel settore pubblico o privato in analoghe funzioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 possono trovare anche applicazione nei confronti dei dipendenti regionali o dei dipendenti di altri enti pubblici comandati presso la Regione che abbiano richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa senza assegni prevista a tal fine dalla presente legge; per i dipendenti regionali i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera. 4. Non trova applicazione l'art. 26, commi 1 e 2, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni) e successive modificazioni e integrazioni. 5. I rapporti instaurati ai sensi del comma 1 cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento. 6. Il personale di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e all'art. 5, fatta eccezione per quello messo a disposizione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza per le loro Segreterie istituzionali di cui all'art. 4, comma 1, può essere anche scelto: a) tra i dipendenti regionali di ruolo che a tal fine sono collocati in aspettativa senza assegni, fermo restando

che i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera; b) tra i dipendenti di altri enti pubblici, a tal fine comandati presso la Regione Liguria, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsi. 7. Per i Gruppi o gli Amministratori che si avvalgono del personale di cui al comma 6, il finanziamento previsto rispettivamente dall'art. 2, comma 1, lettera b), e dall'art. 5 è ridotto dell'importo corrispondente al costo del personale dipendente della Regione o comandato».

Risulta dunque oggi previsto che possano essere stipulati contratti a termine ed instaurati rapporti di collaborazione, consulenza o di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), anche in deroga agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni. La normativa statale su richiamata, tuttavia, dispone espressamente che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche Amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le ordinarie procedure di reclutamento e che soltanto per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili.

Così disponendo, dunque, la norma regionale si pone in contrasto con i principi di eguaglianza nonché di accesso mediante concorso ai pubblici uffici e di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui consentono di stipulare contratti a termine e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, senza tenere conto delle disposizioni e requisiti fissati dagli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, norma interposta ai principi posti dalla quale la Regione si deve attenere.

Inoltre, la disposizione oggi impugnata viola l'art. 117, comma 2, lett. 1) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).

P.Q.M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 1 comma 6, gli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 28 comma 10 della legge della Regione Liguria n. 63 del 28 dicembre 2009, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 30 dicembre 2009, n. 24, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10 febbraio 2010.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

- 1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2010;
- 2) copia della legge regionale impugnata;
- 3) rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali.

Con ogni salvezza.

Roma, addì 25 febbraio 2010

L'AVVOCATO DELLO STATO
Massimo Salvatorelli

ORDINANZA DEL T.A.R. PER LA LIGURIA 09.12.2009 N. 134

Ordinanza emessa sul ricorso proposto da ONLUS Associazione Verdi Ambiente e Società – V.A.S. c/Regione Liguria ed altri. (Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 54 del 2008, proposto da:

Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S., rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

- Regione Liguria, in persona del Presidente della giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Castagnoli e Michela Sommariva, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi 15;
- Ente Parco di Portovenere, non costituito in giudizio;
- Comune di Portovenere, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del consiglio regionale della Liguria n. 38 dell'11 ottobre 2007, di approvazione del piano del parco di Porto Venere.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2009 l'avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Con ricorso notificato in data 22.12.2007 la Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S., associazione di protezione ambientale a carattere nazionale individuata dal Ministero dell'ambiente e legittimata a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa ex art. 18 L. n. 349/1986, ha impugnato la deliberazione del consiglio regionale della Liguria 11.10.2007, n. 38, di approvazione del piano del parco di Porto Venere.

L'associazione ricorrente censura due specifiche disposizioni del piano del parco e, segnatamente: l'art. 15.2, che disciplina l'esercizio della caccia nelle così dette aree contigue (AC); gli artt. 14.4 lett. C) e 20.6, i quali individuano come centro produttivo speciale (CPS – trattasi di aree sia interne sia esterne al perimetro del parco, nelle quali sono esercitate importanti attività produttive appartenenti alla storia del territorio) quello denominato "Cavetta", consentendovi, seppure condizionatamente al rigoroso rispetto di norme di mitigazione degli impatti ed alla realizzazione di un programma di ripristino ambientale, l'estrazione di materiale litoide fino alla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cava (6.8.2011).

A sostegno del gravame deduce tre motivi di ricorso, rubricati come segue.

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della L. 6.12.1991, n. 394. Eccesso di potere per difetto del presupposto, per contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità manifeste.

L'art. 15.2 del piano del parco violerebbe l'art. 32 comma 3 della legge 6.12.1991, n. 394 (recante legge quadro sulle aree protette), vuoi nella parte in cui attribuisce la facoltà di esercitare l'attività venatoria nell'area contigua (AC) a tutti i soggetti abilitati all'esercizio della caccia nel territorio sul quale essa insiste in base alla normativa nazionale e regionale vigente, anziché ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, vuoi nella parte in cui non contiene limitazioni - di tempo, di luogo e di capi da abbattere - all'attività venatoria esercitabile all'interno dell'area contigua, secondo le modalità della così detta "caccia controllata".

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della L. 6.12.1991, n. 394. Eccesso di potere per difetto del presupposto, per contraddittorietà intrinseca ed illogicità manifeste sotto altro profilo. Sviamento. Violazione del principio di ragionevolezza e del principio di proporzionalità degli atti amministrativi. Violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Posto che le aree contigue, ancorché esterne all'area protetta del parco, sono a questa funzionalmente connesse, la facoltà di esercitarvi la caccia rischia di compromettere le finalità di difesa della fauna sottese all'istituzione dell'area protetta.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della L. 6.12.1991, n. 394. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà intrinseca ed illogicità manifeste.

La creazione del CPS "Cavetta" introdurrebbe una deroga non motivata al divieto di esercizio di cave e miniere nell'ambito delle aree protette, previsto dall'art. 11 comma 3 lett. b) della legge citata.

Si è costituita in giudizio la regione Liguria, controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.

In particolare, rispetto al primo motivo di ricorso, la Regione obietta che la norma di piano censurata (art. 15.2) non ha portata innovativa, limitandosi a rinviare sul punto alla disciplina regionale esistente.

Difatti, la titolarità dell'esercizio della caccia nelle aree contigue è puntualmente disciplinata dall'art. 25 comma 18 della L.R. Liguria 1.7.1994, n. 29 (recante norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), a mente del quale "l'esercizio venatorio nelle aree contigue dei parchi individuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini su cui insiste l'area contigua naturale protetta".

Dunque, in base alla legislazione regionale in materia - che il piano del parco si sarebbe limitato a recepire - gli aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) su cui insiste l'area contigua non sono solo i residenti, ma anche - potenzialmente - i cacciatori provenienti da altri A.T.C., da altre provincie o, addirittura, da altre regioni (cfr. l'art. 25 commi 6 L.R. n. 29/1994), purché nei limiti di densità venatoria ai quali le provincie debbono fare riferimento per la programmazione e per l'individuazione del numero dei cacciatori ammessi annualmente ad ogni A.T.C. ex art. 25 comma 1 L.R. n. 29/1994.

Questo perché "l'individuazione dei cacciatori aventi diritto (all'accesso negli A.T.C. su cui insiste l'A.C., n.d.r.) avviene su basi diverse dal mero criterio della residenza anagrafica" (così la memoria 11.11.2009 della Regione, p. 3), cioè in base al diverso criterio della così detta "residenza venatoria".

In sostanza, l'art. 15.2 del piano del parco, ancorché in contrasto con la disciplina dell'art. 32 comma 3 della legge quadro 6.12.1991, n. 394 sulle aree protette (secondo la quale nelle aree contigue la caccia è consentita soltanto ai residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua), sarebbe conforme all'art. 25 comma 18 della L.R. Liguria 1.7.1994, n. 29.

Alla pubblica udienza del 26 novembre 2009 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

La Sezione ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 comma 18 della legge regionale della Liguria 1.7.1994, n. 29, per contrasto con l'art. 117 comma 2 lettera s) Cost., secondo il quale la materia relativa alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema é rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

In particolare, la disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 32 comma 3 della legge 6.12.1991, n. 394 (recante legge quadro sulle aree protette), che pone in materia una norma di principio.

La questione è innanzitutto rilevante.

Il presente giudizio non può infatti essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione, giacché la norma del piano del parco censurata (l'art. 15.2, nella parte in cui consente l'esercizio della caccia nelle aree contigue anche ai non residenti nell'area protetta o nell'area contigua) non fa che recepire, sul punto, la disciplina della caccia nelle aree contigue stabilita dall'art. 25 comma 18 L.R. 1.7.1994, n. 29, sicché il suo annullamento per contrasto con una norma di principio posta da una legge quadro statale passa necessariamente per l'eliminazione dal mondo giuridico della disposizione regionale.

Ma la questione pare al collegio anche non manifestamente infondata.

Giova riportare il contenuto dell'art. 32 comma 3 della legge 6.12.1991, n. 394, a mente del quale "all'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge".

Non v'è dubbio che si tratti di una disposizione di principio, tanto ciò è vero che la Corte costituzionale ha espressamente riconosciuto che essa si impone addirittura alla competenza esclusiva in materia di caccia riconosciuta alla regione Sardegna dall'art. 3 comma 1 lett. i) della legge costituzionale 26.2.1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna).

Difatti, nel decidere un ricorso promosso dalla regione autonoma della Sardegna proprio avverso l'art. 32 comma 3 della legge 6.12.1991, n. 394, ritenuto lesivo della propria competenza legislativa esclusiva in materia di caccia, la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione, sulla base delle seguenti considerazioni: "non può ritenersi lesa la competenza esclusiva della Regione autonoma della Sardegna in materia di caccia da una disposizione, come quella sopra riferita, che vincola le regioni a una disciplina che limiti l'attività venatoria, nella forma della caccia controllata, alle aree contigue e ai soli residenti dei comuni situati nell'area naturale protetta e nelle aree contigue. Il divieto della caccia nella zona protetta e la limitazione della stessa nelle zone contigue ineriscono alle finalità essenziali della protezione della natura e, in particolare, a quelle attinenti ai parchi e alle riserve naturali. Sicché il vincolo che ne deriva nei confronti delle competenze esclusive delle regioni a statuto speciale non dipende da una determinata qualificazione della norma che ne esplicita la consistenza, ma dalla stessa previsione costituzionale della tutela della natura attraverso lo strumento delle aree naturali protette. Questa è, del resto, la ragione per la quale vincoli del genere sono stati sempre presenti nella legislazione relativa alle aree protette e alla disciplina della caccia. (C. cost., 27.7.1992, n. 366).

Ovviamente, se si riconosce che la limitazione della caccia nelle zone contigue ai soli residenti inerisce "alle finalità essenziali della protezione della natura e, in particolare, a quelle attinenti ai parchi e alle riserve naturali", si deve necessariamente convenire, che, nell'ambito dell'assetto costituzionale precedente la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione operata dalla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, essa costituisca un principio fondamentale al cui rispetto era vincolata anche la legislazione concorrente precedentemente riconosciuta alle regioni ordinarie in materia di caccia.

Dunque, sembra di poter concludere che, nel previgente assetto costituzionale, la disposizione regionale di cui all'art. 25 comma 18 L.R. 1.7.1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), nel consentire la caccia nelle aree contigue anche a soggetti ivi non residenti, si ponesse in contrasto con la norma di principio dettata dall'art. 32 comma 3 della legge quadro statale 6.12.1991, n. 394 sulle aree protette.

Orbene, a seguito della citata riforma costituzionale, la disciplina relativa alle aree naturali protette deve ritenersi senz'altro compresa nell'ambito dell'ambiente e dell'ecosistema, rientrando nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117 comma secondo lettera s) Cost. (cfr. C. Cost., 20.10.2009, n. 272; id., 23.1.2009, n. 12; id., 25.11.2008, n. 387).

Inoltre, in base all'esigenza unitaria espressa dal medesimo art. 117 comma 2 lett. s) Cost., la disciplina statale rivolta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema può incidere sulla materia caccia, pur riservata alla potestà legislativa regionale, ove l'intervento statale sia rivolto a garantire standards minimi e uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono a esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato (così C. Cost., 4.7.2003, n. 226; nello stesso senso, più recentemente, id., 25.11.2008, n. 387).

E poiché - come visto - la disposizione di cui all'art. 32 comma 3 della legge 6.12.1991, n. 394 inerisce "alle finalità essenziali della protezione della natura e, in particolare, a quelle attinenti ai parchi e alle riserve naturali" (C. cost., n. 366/1992 cit.), si deve ritenere che, anche a seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e della nuova formulazione dell'art. 117 Cost., essa, essendo rivolta a garantire standards minimi e uniformi di tutela della fauna nelle aree contigue, si imponga anche alla legislazione regionale esclusiva in materia di caccia, secondo quanto la Consulta ha già accertato con riferimento alla regione Sardegna.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 5.6.2003 n. 131 (c.d. legge La Loggia, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), "le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale".

Ciò significa che le disposizioni regionali di dettaglio (nel caso di specie, l'art. 25 comma 18 L.R. n. 29/1994) vigenti in una materia un tempo appartenente alla legislazione regionale concorrente ed ora appartenente alla legislazione esclusiva statale ex art. 117 comma 2 lettera s), continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statali di dettaglio in materia: salvo che esse non risultino in contrasto con i principi fondamentali già dettati dalle leggi statali previgenti, nel qual caso si impone la proposizione della questione di legittimità costituzionale, in tal senso dovendosi interpretare l'inciso "fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale".

Dunque, riassumendo: l'art. 25 comma 18 L.R. n. 29/1994, nel consentire la caccia nelle aree contigue anche a soggetti ivi non residenti, si pone in aperto contrasto con la norma di principio dettata in proposito dall'art. 32 comma 3 della legge quadro statale 6.12.1991, n. 394 sulle aree protette, la quale, inerendo alle finalità essenziali della protezione della natura e, in particolare, a quelle attinenti ai parchi ed alle riserve naturali (C. cost., n. 366/1992), mira a garantire standards minimi e uniformi di tutela della fauna nelle aree contigue, mediante l'apposizione di limiti unificanti che rispondono a esigenze riconducibili ad ambiti oggi riservati alla competenza esclusiva dello Stato (C. Cost., 20.10.2009, n. 272; id., 23.1.2009, n. 12; id., 25.11.2008, n. 387).

La potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è stata infatti affidata, in riferimento al riparto delle competenze tra Stato e regioni, in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117 comma 2 lett. s) Cost..

Pertanto, pur se l'ambiente costituisce una "materia trasversale", e cioè una materia nella quale insistono interessi diversi (quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni), la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, prevale su quella dettata dalle regioni o dalle province autonome in materie di competenza propria (nel caso di specie, la caccia), ed in riferimento ad altri interessi, operando come un limite alla disciplina regionale o provinciale, che non può in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (C. cost. 14.11.2007, n. 378).

Deve pertanto sollevarsi la relativa questione di legittimità costituzionale, con la conseguente sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9.2.1948, n. 1 e 23 della legge 11.3.1953, n. 87;

Ritenuta rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 comma 18 della legge regionale della Liguria 1.7.1994, n. 29 per contrasto con l'art. 117 comma 2 lettera s) Cost., secondo quanto precisato in motivazione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale della Liguria e comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Liguria.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Santo Balba, Presidente

Luca Morbelli, Primo Referendario

Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore

Depositata in Segreteria

il 09.12.2009